

Rs Toru  
30/8/07

CONTRIBUTO UNIFICATO

100/10E

ORIGINALE

Stampa  
16 NOV 2007  
R. CANCELLERIA

Repubblica italiana  
In nome del Popolo italiano  
Il Tribunale di Torino

Sezione sesta civile

in composizione monocratica, in persona  
del giudice designato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13.943/05 del ruolo

generale, Promossa con atto di citazione notificato il  
3/5/05 da:

~~\_\_\_\_\_~~ in persona del presidente del consiglio di  
amministrazione e legale rappresentante, ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~, con sede in ~~\_\_\_\_\_~~  
elettivamente domiciliata in ~~\_\_\_\_\_~~, rappresentata e difesa  
dall'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ e dall'avv. ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ di ~~\_\_\_\_\_~~, presso quest'ultima  
elettivamente domiciliata, in forza di procure speciali alla  
lite in calce all'atto di citazione;

- parte attrice -

nei confronti di

~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a. (già ~~\_\_\_\_\_~~)  
s.p.a.), con sede in ~~\_\_\_\_\_~~, in persona del legale  
rappresentante, elettivamente domiciliata in ~~\_\_\_\_\_~~, presso  
l'avv. ~~\_\_\_\_\_~~, che la rappresenta e difende in  
forza di procura speciale alla lite in calce alla copia  
notificata dell'atto di citazione;

- parte convenuta -

posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle  
parti.

Conclusioni di parte attrice:

Stampa  
16 NOV 2007  
R. CANCELLERIA

<< [...] accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché in assenza di idonea pattuizione della applicazione di un tasso di interesse sulle operazioni passive superiore a quello legale vigente in ogni singolo periodo e dell'addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese fisse di chiusura periodica del conto, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma di € 83.188,14, come risultante dalla esperienza istruttoria oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo al saggio di cui al d. l. vo 231/02;

<< con condanna della convenuta al pagamento degli oneri di c.t.u. come liquidati ed al rimborso a favore della attrice di quanto già da essa anticipato al c.t.u.

<< con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri di consulenza di parte, oltre rimborso forfetario delle spese generali Iva e Cpa, da liquidarsi in via di distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari>>.

Conclusioni di parte convenuta:

<< [...] in via istruttoria: ordinare supplemento di c.t.u. affinché i conteggi già predisposti dal consulente [...] siano effettuati secondo il criterio di legge di imputazione di ciascun pagamento prima agli interessi e solo successivamente al capitale (art. 1194 c.c.);

<< in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione di somme pagate anteriormente al marzo 200 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla attrice;

<< in ogni caso, respingersi le domande attrici, perché infondate in fatto e diritto;

>> con vittoria di spese ed onorari >>

**\*1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

\*1.1. La società ~~XXXXXX~~ evoca in giudizio la banca ~~XXXXXX~~ (ora ~~XXXXXX~~), deducendo che:

. intrattene con essa un complesso rapporto, regolato nel conto corrente ~~XXXXXX~~; ancora in essere alla data dalla citazione;

. nel relativo ambito la banca effettuò addebiti non dovuti per applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; addebiti-periodici per commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura; applicazione di tassi di interesse ultralegale;


. gli addebiti in tal modo illegittimamente effettuati ammontano ad € 85.239,06, somma che si chiede in restituzione.

\*1.2. La banca convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito alla domanda attrice, eccependo, innanzi tutto, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'asserito indebito oggettivo, comunque sostenendo: che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata validamente pattuita ed applicata; che sono stati applicati tassi legittimamente variati nel tempo e portati a conoscenza del correntista; che anche le altre voci di addebito trovano giustificazione negli accordi contrattuali.

\*1.3. La causa è stata istruita documentalmente e per mezzo di c.tu. contabile. Essa perviene in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

**\*2. MOTIVI DELLA DECISIONE.**

\*2.1. La banca convenuta eccepisce la prescrizione



quinquennale sul rilievo che l'azione di ripetizione di indebito, promossa dalla attrice, sarebbe soggetta al termine breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per gli << interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o io termini più brevi >>. Onde, essendo la lettera di messa in mora del dicembre 2004, non si potrebbe risalire oltre il quinquennio anteriore. In ogni caso, anche applicando il termine ordinario di prescrizione, i calcoli della attrice sarebbero inficiati dal fatto che essi considerano gli addebiti asseritamente ripetibili a partire dall'inizio dell'anno 1994, che potrebbe invece essere preso in considerazione, a tutto concedere, solo dal relativo mese di dicembre.

Il termine di prescrizione deve essere calcolato a partire da ciascun singolo addebito che si ritenga illegittimamente operato.

La chiara lettera dell'art. 2935 c.c. impone di considerare decorrente il termine di prescrizione, in caso di ripetizione di indebito, dal momento in cui l'indebito pagamento si è verificato. Nel caso di plurime rimesse in conto corrente, non pare revocabile in dubbio che alla effettuazione di ogni singolo addebito, se non dovuto, sussista piena legittimazione alla azione di ripetizione da parte del correntista. Sicché, come si può far valere il diritto al rimborso, così inizia a decorrere il termine prescrizioneale.

Non si ignora che vi è un orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., 9/4/84, n.2262; Id., 3/5/99, n. 4389; App Milano, 12/12/01 in Giur. milanese, 2002, 107; App. Lecce, 22/10/01, in Foro it., 2002, I, 555) che fa decorrere il termine di prescrizione non già dalla

Permane

51

effettuazione di ogni singola posta astrattamente ripetibile, ma dalla chiusura del conto corrente bancario. Tale indirizzo, pur in passato seguito, non pare persuasivo, perché non sembra farsi carico del rilievo che non esiste alcuna norma che impedisca di ripetere quanto illegittimamente addebitato in conto dalla banca immediatamente dopo l'addebito stesso, sicché non si vede come si possa sfuggire al disposto del citato art. 2935 c.c.

Non è accoglibile la tesi di parte convenuta, volta alla applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che si riferisce alla obbligazione relativa al pagamento degli interessi, dalla quale quella, che qui viene in rilievo, della ripetizione di ciò che sia stato indebitamente pagato, eventualmente anche a titolo di interessi, differisce ontologicamente. Onde non vi è ragione per non applicare l'ordinario termine decennale, di cui all'art. 2946 c.c.

La prescrizione è stata interrotta con la raccomandata spedita alla banca in data 1/12/04, ricevuta il 9/12/04. Ciò considerando, è stato dato mandato al c.t.u. di utilizzare, quale termine iniziale per la ricostruzione degli addebiti eventualmente restituibili, la data del 9/12/94.

Trova dunque solo parziale accoglimento l'eccezione di prescrizione e di essa, limitatamente alla parte accolta, si tiene conto in tutti i distinti e alternativi conteggi che il c.t.u., nell'espletamento del suo incarico, ha effettuato.

\*2.2. Parte attrice ha sostenuto che il rapporto contrattuale si sarebbe sviluppato senza alcuna stipulazione scritta, ma ciò è risultato smentito dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta. Risulta

infatti prodotto (doc. 1 di p. conv.) l'originario contratto di conto corrente, che risale al 1978 (la data esatta è scarsamente leggibile; parebbe 15/10/78).

Tale contratto, quanto al tasso di interesse, reca la ben nota e tradizionale clausola (art. 7 comma 3) di rinvio alla << condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza >>. E, quanto alla capitalizzazione degli interessi, prevede, anche in questo caso secondo uno stereotipo predisposto (modello di derivazione A.B.I.) altrettanto usuale, che (art. 7, commi 1 e 2):

<< I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto e ogni eventuale altra, con valuta alla data di regolamento.

<< I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto >>.

\*2.3. Il rinvio, per la determinazione del tasso di interesse a carico del correntista, agli usi di piazza, integra una clausola nulla, per violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c., in quanto, per la sua genericità ed indeterminata, non consente di ritenere perfezionata con la necessaria forma scritta *ad substantiam* la corrispondente convenzione. Il Tribunale ritiene di aderire, in proposito, a quanto affermato da Cass., sez I, 28/3/02, n. 4490 (in Corte di Cassazione, CED, arch. CIVILE, rv. 553344), secondo cui:




TASSO

<< In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi riasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; né rileva la presenza di accordi di cartello interbancari; diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'omogeneità del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 -, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti >> (va per altro notato che nel caso non risulta che la banca convenuta abbia fatto riferimento ad accordi o, comunque, parametri prefissati, quali quelli presi in considerazione della Corte nella seconda parte della massima riportata).

La stessa pronuncia soggiunge che la clausola in

same (determinazione del tasso di interesse mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza) << è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato *ius superveniens*, atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti >>.

Ad analoga conclusione perviene Cass., sez. I, 18/9/03 n. 13739 (ibidem, rv. 566933), secondo cui la nota clausola, se stipulata, come nel caso che ne occupa, anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 1/2/92 n. 154 (il rapporto bancario dedotto in causa era in essere da molto prima del 1992), è << divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge (...) - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - l.u.b. -, di cui al d. l.vo 1.9.93 n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire





riori effetti nei rapporti ancora in corso >>.

Ed ancora si veda, in senso contrario, con ampia e  
fusa motivazione e citazione di precedenti, Cass., sez. I,  
20/8/03, in Foro italiano, 2004, I, 110.

In conclusione, la clausola di determinazione del  
tasso di interesse ultralegale a carico del correntista deve  
ritenersi nulla *ab origine*, per violazione dell'art. 1284 co.  
3 c.c. Ma a partire dall'entrata in vigore della legge sulla  
trasparenza bancaria, poi lasfusa nel t.u.b., essa deve  
ritenersi comunque inefficace a doppio titolo: sia per  
l'originaria nullità, sia per contrarietà alla nuova specifica  
disciplina.

Da tale ritenuta nullità, e, comunque, inefficacia, è  
ragionevole far discendere l'applicazione, in via  
integrativa, del tasso legale codicistico solo fino all'entrata  
in vigore della legge 154/92. Successivamente deve trovare  
applicazione il diverso tasso previsto dalla nuova  
normativa speciale (art. 5 della citata legge 154/92, quindi  
art. 117 co. 7 del t.u.b.), indipendentemente dal rilievo che  
i contratti di conto corrente bancario che ne occupano  
risalgano a prima della relativa entrata in vigore. Se le  
norme speciali hanno sancito, come opina la Suprema  
Corte, l'inefficacia della clausola anche nei rapporti già  
pendenti, ne consegue che anche la disposizione  
integrativa, ex artt. 1339 e 1419 c.c., deve essere ritenuta  
di immediata applicazione ai rapporti in corso.

E la localizzazione nel tempo del riferimento ai tassi  
di emissione dei buoni ordinari del tesoro [cfr. art. 117 co.  
7 lettera a) del t.u.b.; corrispondente norma della l.  
154/92] deve avere luogo con riguardo ai dodici mesi  
precedenti ciascuna chiusura annuale. Tale lettura della

norma speciale appare indubbiamente non pienamente in linea con la formulazione letterale, che menziona i << dodici mesi precedenti la conclusione del contratto>>, ma è l'unica ragionevolmente sostenibile. Quando, come nel caso, e come spesso accade, si tratta di contratti la cui origine è molto risalente nel tempo, il criterio, se ancorato ai tassi di emissione dei titoli di Stato anteriori alla stipulazione, determina una fissità che non ha alcun senso ripercuotere lungo tutto l'arco del rapporto, nel corso del quale il tasso ufficiale di sconto può subire, - ed ha, come è noto, subito, specie negli anni della così detta << inflazione a due cifre>>, - consistenti variazioni.

Nella specie, come si è in precedenza notato, il calcolo degli addebiti illegittimamente operati è stato effettuato a partire dal dicembre del 1994, e quindi da epoca successiva alla entrata in vigore delle menzionate norme sulla trasparenza bancaria. La ricostruzione del rapporto che dovrebbe essere dunque presa in considerazione è quella che è stata demandata al c.t.u. tenendo conto del così detto tasso T.U.B.

L'assunto di parte attrice, secondo cui la norma speciale, quando parla di tasso nominale minimo dei BOT annuali per le operazioni attive e di tasso massimo per le operazioni passive, farebbe riferimento alle operazioni rispettivamente attive e passive per la banca e non per il correntista, è destituito di ogni fondamento. La norma tende a disciplinare la posizione del correntista nei confronti della banca, ed è quindi evidente che le operazioni attive sono quelle a credito e non a debito per il correntista, e che il contrario vale per quelle passive. E' del resto ragionevole e conforme alla economia del

rapporto che alla banca, che si pone come operatore professionale nella erogazione del credito e trae dalla riscossione degli interessi la remunerazione principale dei propri servizi, sia riconosciuto un tasso superiore a quello che essa eroga ai depositi attivi della clientela.

Osservando tuttavia i risultati a cui è pervenuto il c.t.u., si nota che se si considera il c.d. tasso T.U.B., il risultato, *coeteris paribus*, è sempre più sfavorevole al correntista di quello che deriverebbe dalla applicazione del << tasso bancario >>, vale a dire del tasso di interesse di volta in volta effettivamente applicato dalla banca. Se si esaminano le colonne in cui il c.t.u. ricostruisce i tassi periodicamente applicati nei diversi conteggi, si nota che vi sono oscillazioni, ma, nel complesso, la banca ha applicato tassi che forniscono risultati globali per essa meno favorevoli. e più favorevoli per la società correntista, di quelli che deriverebbero dai << tassi T.U.B. >>.

E' dunque conforme a diritto e giustizia ricostruire il rapporto, nel particolare caso, utilizzando il << tasso bancario >>, in assenza di domanda giudiziale della banca, che faccia valere in proprio favore la nullità della clausola attinente al tasso di interesse e la disciplina integrativa *ex lege*.

\*2.4. Parte attrice eccepisce la nullità della clausola, d'anzi trascritta, che facoltizza la banca alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.

In tal modo, essa si ricollega alla ormai ben nota virata giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia. La Corte ravvisa la nullità della clausola, nella

parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale, unilaterale, a carico del solo correntista, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.

In passato, la Corte aveva sempre ritenuto che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale per i soli interessi passivi fosse legittima, in quanto conforme ad un uso normativo sorretto sia dalla osservanza generalizzata e consolidata, sia dalla *opinio juris ac necessitatis* (cfr. Cass.: 6651/1981, 5409/83; 4920/87; 3894/89; 2644/89; 7571/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98). Si riteneva dunque che tale uso normativo integrasse la previsione degli << usi contrari >> di cui all'art. 1283 c.c.

Ma a partire da Sez. I, 16.3.99 n. 2374 (in Foro it., 1999, I, 1153), la Corte afferma che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per quanto radicata nella prassi dei rapporti bancari, corrisponde semplicemente ad un uso negoziale, imposto normalmente ai correntista, contraente debole, sulla base dei moduli predisposti.

Donde la sua irrilevanza nel sistema delle fonti, e cioè come consuetudine apprezzabile ex art. 8 delle preleggi, a cui soltanto fa richiamo il citato art. 1283 c.c. Si tratta invece di usi eventualmente rilevanti ex art. 1340 c.c., che ovviamente non possono essere invocati ove siano in contrasto con norme di legge imperative, qual è indiscutibilmente quella, contenuta nell'art 1283 c.c., che istituisce i limiti generali di operatività dell'anatocismo (maturazione degli interessi da capitalizzare per almeno sei mesi e domanda giudiziale successiva ovvero successiva pattuizione contrattuale della loro debenza).

Giova per altro ricordare che sulla questione è intervenuto il legislatore, con il d. l. VO 4 agosto 1999, n.

modificativo ed integrativo del t.u.b. (d. l. vo 1.9.93 385), che ha fatto salvi gli effetti della clausola in commento, fino all'entrata in vigore della delibera CICR [redacted] (art. 25 co. 3) prevista. Ma tale disposizione è stata dichiarata illegittima, per eccesso di delega, con sentenza 7/10/00, n. 425, della Corte Costituzionale (cfr. sullo specifico punto: Cass., 28.3.02 n. 4490), nella parte in cui disponeva una sorta di sanatoria per il passato. La novella t.u.b. ha per altro legittimato, cioè a partire dalla entrata in vigore della delibera CICR in forza di essa emananda, e successivamente emanata (delibera CICR 9 febbraio 2000, in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 43; entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione e cioè il 22.4.00), l'anatocismo bancario, ancorché a determinate condizioni (in sostanza, secondo le previsioni degli artt. 2 e 6 della delibera: medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi sia attivi sia passivi; approvazione specifica per iscritto della clausola).

Resta dunque esclusa qualsiasi sanatoria imposta *ex lege*, per il periodo anteriore alla entrata in vigore della delibera CICR innanzi menzionata.

Il nuovo indirizzo della Corte di Cassazione può dirsi ormai consolidato, giacché si sono susseguite numerose Pronunce conformi, la motivazione e la massimazione ufficiale di non poche delle quali è ormai meramente *tralatizia*.

Dopo la citata (1) 2374/99 (innanzi indicata come termine iniziale della nuova serie), si sono susseguite le sentenze:

(2) sez. III, 30.3.99 n. 3096 (anch'essa in Foro It., loc. cit., ed in Corte di Cassazione, CED, arch. CIVILE,



524782);

(3) sez. I, 11.11.99, n. 12507 (Foro it., 2000, I, 452, e Corte di Cassazione, CED, arch. CIVILE, rv. 531022);

(4) sez. I, 12.12.01, n. 15706/01 (in Corte di Cassazione, CED, arch. CIVILE, rv. 51081),

(5) sez. I, 1.2.02, n. 1281 (ivi, rv. 551999);

(6) sez. I, 28.3.02, n. 4490 (ivi, rv. 553346) già citata proposito del d. l. vo 342/99;

(7) sez. I, 28.3.02, n. 4498 (ivi, rv. 553349);

(8) sez. I, 13.6.02, n. 8442 (ivi, rv. 555032);

(9) sez. III, 6.8.02, n. 11772 (ivi, rv. 556709);

(10) sez. III, 20.2.03, n. 2593 (ivi, rv. 566620);

(11) sez. I, 20.8.03 n. 12222 (in Foro it., 2004, I, 110, e in Corte di Cassazione, CED, arch. CIVILE, rv. 566035; questa sentenza, già innanzi citata a proposito del rinvio agli usi di piazza, riprende e diffusamente riepiloga le ragioni della << virata >> del 1999 in materia di anatocismo);

(12) sez. I, 18.9.03, n. 13739, purp. innanzi citata (in Corte di Cassazione, CED, arch. CIVILE, rv. 566932);

Si sono a questo punto pronunciate le Sezioni Unite, in senso pienamente conforme al nuovo indirizzo: cfr. (13) Cass., Ss.uu., 4/11/04 n. 21.095, in Diritto e Giustizia, 2004, e in Corte di Cassazione, CED, arch. CIVILE, rv. 577944. La pronuncia delle Sezioni Unite ha anche respinto la tesi secondo cui, stante la virata giurisprudenziale verificatasi solo a partire dal 1999, la clausola anatocistica ora ritenuta illegittima dovrebbe essere disapplicata ai rapporti bancari solo a partire da tale anno.

Dopo questa importante pronuncia, nessun dissenso si



è registrato nelle Sezioni semplici, ma l'indirizzo può definirsi ormai totalmente consolidato.

Si vedano infatti:

(14) sez. I, 25.2.05 n. 4092, in Corte di Cassazione, CED, arch. CIVILE, rv. 580983;

(15) sez. I, 25.2.03 n. 4093, ivi, rv 580517;

(16) sez. I, 25.2.05, n. 4094, ivi rv. 580517;

(17) sez. I, 25.2.05, n. 4095, ivi, rv. 580985;

(18) sez. I, 22.3.05, n. 6187, ivi, rv. 580633

(Importante anche per l'esclusione della applicabilità al contratto di conto corrente bancario dell'art. 1831 c.c.);

(19) sez. I, 19.5.05, n. 10599, ivi, rv. 582117;

(20) sez. I, 13.10.05, n. 19882, ivi, rv. 585187;

(21) sez. I, 28/10/05, n. 21080, in Giust. civ., Mass. 2005;

(22) sez. I, 1/3/07, n. 4853, ivi, 2007.

Nella giurisprudenza di merito, le resistenze al nuovo indirizzo sembrano rarefarsi. Non è inutile ricordare che ad esso si è già uniformato il Tribunale di Torino, con numerose pronunce, tra le prime delle quali: Sez. VI, soc. BORGATTA vs. BANCA INTESA, 14.11.02, in Giur. merito, anno 2003, fasc. 2; Id., 30/10/03, soc. BORGATTA vs. SAN PAOLO IMI, in Giur. it., 2004, 102. Tra le pronunce edite degli altri Tribunali si vedano ancora: Trib. Brindisi, 13/5/02, in Giur. merito, 2003, 245; Trib. Napoli, 276/11/02, in Giur. merito, 2003, 247; Trib. Monza, 7/4/03, in Giur. merito, 2003, 2427; Trib. Milano, 23.3.04, in Banca, borsa e titoli di credito, 2004, 5. 595; Trib. Roma, 22.1.04, n. 2120, in Il merito, 2004, 4, 41; Trib. Firenze, 16.2.04, in Il foro toscano, 2005, 1, 3; Trib. Monza, 6/2/06, in Obbligazioni e contratti, 6, 557.



\*2.5. Il Tribunale, in composizione monocratica, non può che confermare la propria adesione all'ormai consolidato, nuovo indirizzo, sia per la sua persuasività, sia per la sua autorevolezza; non senza notare come opinare diversamente avrebbe ormai il senso di una sterile << ribellione giurisprudenziale >>, per quanto il sistema non conosca il principio dello stare decisis. Si veda, per altro, quanto ora dispone l'art. 374 co. 3 c.p.c., come modificato con d. l. n. 2.2.06 n. 40.

Trattandosi, come si diceva, di indirizzo consolidato, si ritiene ormai sufficiente il rinvio adesivo alla giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, ed anche propria, d'anzì ciata, nella quale tutte le osservazioni, tuttora svolte dalla difesa della banca convenuta, in opposizione al nuovo orientamento, trovano risposta.

Su queste premesse, la questione che occorre risolvere non è più tanto quella della validità, o no, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, che è quanto dire della applicazione corrente, fino al 2000, dell'anatocismo bancario, ma quella della portata del nuovo indirizzo. Ci si chiede, in altri termini, se la ravvisata illegittimità sia limitata alla capitalizzazione degli interessi su base trimestrale ovvero debba estendersi ad ogni ipotesi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi bancari, anche su base annuale, ed in tale ultimo caso quali ne siano le conseguenze in termini di criteri di calcolo del debito per interessi, da sostituire a quello ritenuto illegittimo.

In proposito, non si rinvencono indicazioni esplicite



nella giurisprudenza della Suprema Corte<sup>1</sup>, mentre la giurisprudenza di merito, sia di incerta, la registrare posizioni assai diverse, vari da condurre a conseguenze pratiche, nella determinazione del saldo di ogni singolo rapporto bancario dedotto in causa, assai diverse tra loro.

Ad avviso del decidente, alla capitalizzazione trimestrale, ritenuta illegittima, deve sostituirsi il criterio della capitalizzazione annuale, che non incorre nella medesima censura. *Si*

La disamina, e la condivisione, delle ragioni profonde che la Corte di Cassazione ha posto a fondamento del nuovo indirizzo, la sua stessa coerenza con un principio di sostanziale giustizia, persuadono che la qualificazione in termini di uso negoziale, unilateralmente imposto. compete a quella sola parte della clausola bancaria che attiene alla capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi (in breve: il comma secondo, nella lettura innanzi riportata, dell'art. 7 del contratto tra le parti), non a quella che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi sia attivi sia passivi (il comma primo che, dunque, sopravvive e deve informare di sé la ricostruzione del saldo dei conti correnti che vengono impugnati).

La semplice disamina delle massime delle pronunce della Corte rende evidente che essa non ha mai, in alcuna occasione, preso esplicita posizione sulla capitalizzazione annuale, essendosi sempre limitata a dichiarare illegittima la clausola che prevede la capitalizzazione su base trimestrale degli interessi passivi.

Esaminando le motivazioni addotte (si vedano, in

<sup>1</sup> Cfr., per altro, infra, nota 4.

Special modo: Cass., 2374/99, che ha inaugurato il nuovo indirizzo; Id., 12.222/03 che, nel confermarlo, ripercorre l'intero iter argomentativo), si nota che la Corte rileva uno stacco, sia storico sia logico e deontico, tra le due previsioni, quella attinente alla capitalizzazione annuale bilaterale e quella attinente alla capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori.

Sotto il primo profilo, la Corte osserva che il precedente orientamento non era giunto ad affermare << l'esistenza di una norma consuetudinaria avente la precisa portata della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori >>, ma si era limitato ad affermare << sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti >>. E soggiungeva che << la dottrina formatasi nel vigore della disciplina anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice, anche sulla base della giurisprudenza dell'epoca, affermava che gli usi normativi in materia commerciale, fatti salvi dall'art. 1232 del c.c. del 1865, erano nel senso che i conti correnti venivano chiusi ad ogni semestre e che al momento della chiusura potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti >>; e che << anche tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente >>. Ricordata tale ultima prassi, che palesemente non incontra alcuna taccia di illegittimità nel pensiero della Corte, la motivazione prosegue rilevando che << la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito

del cliente è stata prevista in realtà per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposte dall'ABI con effetto dal 1° gennaio 1952 >>, in quanto << la clausola n. 6, dopo avere affermato che in via normale i rapporti di dare e avere sono regolati annualmente, portando in conto (e cioè capitalizzando) gli interessi al 31 dicembre di ogni anno, disponeva che i conti che risultino anche saltuariamente debitori dovevano essere regolati invece<sup>2</sup>, in via normale, ogni trimestre e con la stessa cadenza gli interessi scaduti producevano ulteriori interessi, al tasso da determinarsi tenendo conto delle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito operanti sulla piazza >>.

Tutto l'iter argomentativo necessario, inteso a verificare, con esito negativo, se vi sia mai stata una accettazione condivisa della clausola, tale da far corrispondere, all'elemento oggettivo dell' *usus*, quello soggettivo della *opinio juris ac necessitatis*, si appunta su detta particolare previsione contrattuale, concernente la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a debito del correntista.

Non solo, ma nel rilevare che l'elemento soggettivo non può sussistere, la Corte fa leva su un argomento che attiene specificatamente ed esclusivamente alla capitalizzazione trimestrale, in quanto unilaterale e peggiorativa della posizione del correntista rispetto a quella della banca. Osserva la Corte che non è pensabile che la ripetizione costante della sottoscrizione, da parte

<sup>2</sup> sottofirma della presente motivazione.

dei correntisti, della clausola in esame, sia stata il frutto di una ritenuta rispondenza della medesima al senso giuridico diffuso, proprio per l'evidente squilibrio nelle posizioni dei due contraenti. La particolare clausola, derogando dal principio della capitalizzazione annuale, da applicare sia a favore sia a sfavore di entrambi i contraenti, introduce, con il segno inconfondibile di una imposizione ad opera del contraente forte, una pesante deroga ad esclusivo vantaggio della parte predisponente le condizioni contrattuali<sup>3</sup>.


Seguendo dunque la stessa linea argomentativa della Suprema Corte, è corretto concludere che il principio della capitalizzazione annuale, bilaterale, e cioè con pari

<sup>3</sup> Si legga il seguente passo testuale, tratto da Cass., 2374/99 e trascritto con sottolineature integrative: << (...) Infine, non appare irrilevante anche quanto può desumersi dalla concreta esperienza giurisprudenziale e dalla dottrina più volte richiamata, circa l'elemento psicologico che si accompagna al generalizzato inserimento nei concreti regolamenti contrattuali di clausole (la cui validità, alla stregua dell'art. 1283 c.c. e in mancanza di un uso contrario, non potrebbe certo essere data per scontata) conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente, mentre gli interessi a carico della banca sono capitalizzati annualmente. Dalla comune esperienza infatti, emerge che l'inserimento di tali clausole è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indispensabile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'ipojuris ac necessitas, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente. Su questo aspetto soggettivo, peraltro, l'orientamento di questa Corte non aveva fatto alcuna specifica considerazione, essendosi limitata ad osservare che sia le banche che i clienti chiedono e riconoscono come "legittima" la pretesa degli interessi anatocistici. Ma tale osservazione non è rilevante, perché la legittimità della pretesa della corresponsione degli interessi anatocistici deriva direttamente dalla circostanza che il legislatore del '42 non ha ripulito l'antico diritto ma, al contrario, ha ritenuto ammissibile l'anatocismo, sia pure nei limiti segnati dall'art. 1283 c.c. Il punto da decidere era, invece, di vedere se tali limiti erano superabili, per l'esistenza di una norma di diritto obiettivo consuetudinario di contenuto diverso, mentre su tale aspetto il citato orientamento non esprime alcuna valutazione. Sulla base del rilievo formulato si deve, quindi, ritenere che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (...)>>.

periodicità per entrambe le parti, appare conforme ad una consuetudine non solo insorta in modo storicamente distinto, ed anteriore, rispetto all'aggravamento della posizione del correntista rappresentato dall'inserimento nelle condizioni generali della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, ma sentita dalla coscienza competitiva come aderente alla logica delle cose e, con essa, ad un principio di effettiva ed equilibrata giustizia.

E' evidente che la natura stessa del rapporto di conto corrente bancario impone che ad un certo punto, se il rapporto non si scioglie, gli interessi vengano in qualche modo considerati e trucidati, in modo da determinare una posta certa, verificabile ed eventualmente contestabile, e quindi definiti. E sarebbe estremamente macchinoso pretendere che la banca ogni volta si precipiti ad esigerne il pagamento effettivo, continuando a consentire l'utilizzo della linea di credito solo per la parte imputabile a capitale. La soluzione più ovvia e ragionevole è proprio quella di sommare algebricamente la posta per interessi al saldo in linea capitale, proseguendo poi nella operatività normale, senza complicate distinzioni tra le componenti del saldo pregresso che derivano da operazioni in linea capitale o da addebiti di interessi.

La stessa annualità del tasso di interesse (art. 1385 c.c.) induce a ritenere che la scadenza annuale debba essere considerata, e sia effettivamente sentita dalla collettività degli utenti dei servizi bancari, come rispondente ad un equilibrato regolamento delle posizioni di interesse che vengono in rilievo. E la bilateralità del principio lo pone al riparo da quel senso di imposizione che ha indotto la Corte di Cassazione a disconoscere, nella



diversa regola della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, l'elemento soggettivo necessario per ravvisare la conformità ad un uso normativo.

D'altro canto, la recente, comune esperienza, circa le modalità con le quali il mondo degli utenti ha recepito la virata giurisprudenziale in tema di anatocismo bancario, conferma che il principio della capitalizzazione annuale bilaterale è sentito come rispondente ad una norma di diritto non scritta, ma condivisa e persino ovvia. E' esperienza corrente, qualificabile come fatto notorio, che le associazioni dei consumatori, le rubriche giornalistiche e le pubblicazioni specifiche che si rivolgono al pubblico dei consumatori ed alla tutela dei loro interessi nei rapporti con gli operatori forti del mercato dei beni e dei servizi, hanno approntato lettere-tipo di richiesta di rimborso e schemi di calcolo del differenziale da richiedere in restituzione nei quali si fa per lo più riferimento al calcolo degli interessi debitori con capitalizzazione annuale. Il che corrobora l'opinione che tale criterio, in quanto bilaterale e rispondente alla periodicità a cui si commisura il tasso degli interessi, sia effettivamente sorretto dalla *opinio juris ac necessitatis*.

Tanto basta per concludere che la clausola contrattuale uniforme, del resto anche letteralmente articolata in due ben distinti commi, deve essere scissa e che le censure di corrispondenza ad un uso solo negoziale, come tale irrilevante ex art. 1283 c.c. si attagliano a quella sola parte di essa, che prevede la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori. Mentre la prima parte (primo comma, nella versione innanzi riportata) corrisponde pienamente ad un uso normativo e come tale

Integra gli estremi degli << usi contrari >> richiamati nella norma citata<sup>4</sup>.

Tale conclusione appare in linea con in equilibrato orientamento che si va delineando nella giurisprudenza di merito. Si vedano, ad esempio, Trib. Firenze 16.2.04 e Trib. Roma, 22.1.04, entrambe innanzi citate; cui addde: Trib. Trapani, 24/1/07, in Juris Data; Trib. Firenze, sez III, 27/11/06, ivi.

Anche la Corte d'Appello di Torino (sez. III civile, sentenza n. 64, 2/11/01 -21/1/02, inedita), decidendo in sede di rinvio, pur ritenendo di non poter pronunciare, nel particolare caso, sulla questione del criterio da applicare in sostituzione della capitalizzazione annuale, dichiarata illegittima in ossequio alla statuizione della Cassazione, ha in motivazione osservato che << i consideranda incidentali fatti dalla Suprema Corte per escludere l'esistenza di un

<sup>4</sup> Giova ricordare che la questione del calcolo sostitutivo, per ricostruire i rapporti bancari che siano stati governati dalla clausola di capitalizzazione trimestrale, ritenuta nulla, è stata da ultimo lambita, ma non affrontata, dalla Suprema Corte nella sent. n. 6187/05, innanzi citata. In tale ambito la banca interessata, risultata soccombente in appello, aveva formulato un motivo di ricorso inteso a dolersi << che la corte di merito avrebbe omissso ogni motivazione in ordine alla denunciata cronometria della previsione, per il ricalcolo del credito della banca, del criterio dell'interesse semplice, escludendo la capitalizzazione dello stesso su base annua >>. Il motivo è stato tuttavia ritenuto inammissibile per ragioni atinenti al rito in Cassazione, sul rilievo che la ricorrente non risultava avere richiesto, nel giudizio di merito, che il clau, nel calcolare gli interessi dovuti alla banca, procedesse alla capitalizzazione degli stessi su base annua; e che comunque la ricorrente stessa avrebbe dovuto indicare - in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione - in quale atto processuale o verbale diudienza avesse formulato tale richiesta, indicazione che, invece, risultava omessa. Ciò ha impedito alla Corte di pronunciarsi sulla questione che, - preso atto della sostanziale ineludibilità dell'indirizzo che qualifica nulla la clausola di capitalizzazione, - alla fine concretamente rileva, e rimane aperta, nella trattazione e decisione delle cause in *subiecta materia*. Può avere comunque un certo significato che nella causa decisa con la sentenza da ultimo richiamata venisse sostanzialmente in rilievo, come criteri in litza, quello dell'interesse semplice (vale a dire, se bene si è intesa la motivazione della Corte: esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi a carico del correntista e loro calcolo mediante una ricostruzione contabile che non consenta mai, in alcun momento, che una somma maturata per interessi si aggiunga al capitale dovuto e così alla base di calcolo per i successivi interessi) e quello dalla capitalizzazione annuale, a cui il Tribunale aderisce.

uso normativo autorizzante la stipula di un anatocismo trimestrale potrebbero suggerire l'esistenza di un uso normativo autorizzante la stipula di una clausola per l'anatocismo annuale >>.

\*2.6. La conclusione pone fuori questione la tesi, diffusamente sostenuta dalla banca convenuta, che fonda su di essa la richiesta di rimessione in istruttoria, secondo cui la ricostruzione contabile dovrebbe essere effettuata imputando virtualmente, ex art. 1194 c.c., ogni operazione attiva avvertita sul conto (ogni accreditalimento, per qualsiasi causale, alla data della relativa valuta) prima di tutto all'immediato pagamento degli interessi passivi giorno per giorno maturati, fino al momento della operazione stessa. La tesi presuppone che sia negata alcuna forma di capitalizzazione degli interessi passivi. Ma ove sia ammessa, come si ritiene corretto, la capitalizzazione annuale, è evidente che l'immediato prelievo, giorno per giorno, degli interessi passivi, non ha ragion d'essere.

L'imputazione di ciascun accreditalimento al pagamento immediato degli interessi passivi giornalmente maturati richiede che il corrispondente debito sia, giorno per giorno, non solo liquido (il che tutto sommato può dirsi, perché si tratta pur sempre di una determinazione contabile sulla base di parametri certi, anche se non si può non notare come sarebbe macchinoso calcolare ed annotare gli interessi a debito del conto giorno per giorno), ma esigibile. Se si accredita, come si accredita, che il contratto preveda legittimamente la capitalizzazione annuale, ciò significa che gli interessi non possono essere addebitati giorno per giorno, ma solo a fine anno; e che

Act. 1194



solo a fine anno divengono astrattamente esigibili.

La tesi ...  
aspetti causali essenziali del contratto di conto corrente bancario, che è lo scopo di consentire al correntista una corretta ed efficace gestione delle proprie disponibilità liquide, scopo che sarebbe irrimediabilmente frustrato dall'incertezza, se ogni accredito fosse falsificabile di un importo, per quanto piccolo, di difficile determinazione, in quanto basato sul calcolo degli interessi passivi maturati fino alla mezzanotte precedente ogni singola operazione in accredito. Così che il correntista non conoscerebbe mai, se non previa richiesta di un estratto conto del giorno, l'esatto ammontare della propria liquidità.

Ciò rende evidente che in siffatto contratto la regolazione solo periodica degli interessi, con inesigibilità degli stessi fino alla data, per quanto ricorrente, di tale regolazione, costituisce un *naturale negotii*. E corrobora la conclusione a cui si è pervenuti, secondo cui la sola capitalizzazione trimestrale, a solo carico del correntista, incorre nelle censure che hanno indotto la Corte di Cassazione a qualificare come uso negoziale e non normativo l'elaborazione e l'imposizione della relativa clausola, mentre la capitalizzazione annuale bilaterale (o eventualmente anche con diversa e più ristretta periodicità, purché pienamente bilaterale e cioè con parità di condizioni per operatore bancario e correntista) è armonica rispetto alle connotazioni causali della particolare tipologia contrattuale.

\*2.7. Il Tribunale non condivide la tesi di parte

convenuta, secondo cui il pagamento degli interessi capitalizzati trimestralmente, ancorché basato su una clausola nulla, integrerebbe lo spontaneo adempimento di un'obbligazione naturale e non sarebbe perciò ripetibile ex art. 2033 c.c. Ciò può forse valere, secondo l'esempio di scuola, per la pattuizione senza forma scritta di non eccessivi interessi ultralegali, non per quella che risulti contraria a norme imperative e basata su una clausola imposta dal contraente forte.

\*2.8. Come si è già notato, a seguito delle prime avvisaglie della virata giurisprudenziale, ha avuto luogo un intervento legislativo, tosto qualificato come << decreto salva banche >>. Si tratta del d. l. vo 4/8/99, n. 342, modificativo ed integrativo del t.u.b. (d. l. vo 1/9/95 n. 365), che ha fatto salvi gli effetti della clausola di capitalizzazione degli interessi in argomento, fino all'entrata in vigore della delibera CICR ivi prevista. Ma tale disposizione è stata dichiarata illegittima, per eccesso di delega, con la pure già citata sentenza 17/10/2000 n. 425 della Corte Costituzionale (cfr. sullo specifico punto: Cass., 4.490/02; Id. 12.222/03, entrambe già citate), nella parte in cui disponeva una sorta di sanatoria per il passato. E' in particolare stato dichiarato illegittimo l'art. 25 comma 3 del d. l. vo 4/8/99 n. 342.

La novella al t.u.b. non si limitava alla sanatoria per il passato, ma demandava (art. 25 commi 1 e 2) alla ivi prevista ed emananda delibera CICR, di regolare << le modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere



nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori >>.

Ora, la delibera in questione, 9 febbraio 2000 (in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 43), ha espressamente previsto (artt. 1 e 2) che nei rapporti tra le banche e la clientela gli interessi possono produrre a loro volta interessi, a certe condizioni. Queste sono soddisfatte ove sia garantita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2) e qualora la capitalizzazione, pur bilaterale, ove sia infrannuale, sia espressamente pattuita per iscritto.

Così facendo, la delibera, con un atto di normazione secondaria che trova la sua chiara base nella legge (art. 25 comma 2 del d. l. vo citato), dispone evidentemente per il futuro.

La norma transitoria è specificata nell'art. 7 della delibera CICR, che testualmente dispone:

<< 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.

<< 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

152

Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

<< 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela >>.

Nella specie, risulta documentalmente provato che la banca convenuta provvede, con avviso pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della G.U.R.I. in data 3/6/00, ad avvisare la clientela che, in ossequio alla delibera in discorso, la clausola attinente agli interessi sugli interessi si intendeva modificata nel senso che, ferma la chiusura trimestrale dei conti, il saldo per gli interessi, sia attivo sia passivo, veniva accreditato o addebitato in conto e produceva ulteriori interessi, vuoi a credito vuoi a debito del correntista. Ferma, dunque, la capitalizzazione trimestrale, questa era estesa anche a favore del correntista, assicurando in tal modo la medesima periodicità per entrambe le parti.

La banca ha anche prodotto una lettera circolare inviata alla clientela, il cui ricevimento non è contestato dalla attrice, che reca lo stesso avviso, in tal modo soddisfacendo anche la seconda delle formalità previste dall'art. 7 innanzi citato (notizia scritta alla prima occasione utile).

Ciò premesso, si pone la questione, che le parti risolvono con conclusioni divergenti, se l'avvenuto adempimento delle formalità in esame validamente modifichi il rapporto oggetto di causa e sia quindi valsa a

*103*

legittimare la pratica della capitalizzazione trimestrale a far tempo dall'1 luglio 2000.

\*2.9. Il Tribunale ha già dato in passato risposta affermativa al quesito (Trib. Torino, soc. BORGATTA vs. SAN PAOLO IMI, citata, in Giur. It., 2004, 102), sia pure pronunciandosi in via incidentale, in un caso in cui si ritenne non provato l'avvenuto adempimento delle formalità in discorso.

Osta, a prima vista, a questa conclusione il rilievo che la sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, e così reso inefficace, l'intero comma 3 dell'art. 25 del d. l. vo 342/99<sup>5</sup>, comma che non solo istituisce la sanatoria della clausole anatocistiche nulle fino alla data di entrata in vigore della ivi prevista ed emananda delibera CICR, ma istituisce anche, per il periodo successivo, il principio della facoltà di adeguamento unilaterale, ad opera delle banche, delle clausole anatocistiche pregresse.

Le modalità di detto adeguamento sono proprio quelle fissate dall'art. 7 comma 2 della delibera CICR, la quale sembra dunque porsi, per questo aspetto, come un regolamento d'attuazione [ex art. 17 comma 1 lettera b)

<sup>5</sup> Giova riportare integralmente il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 25 del d.l.vo 342/99, solo il secondo dei quali è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo:


<< 2. Dopo il comma 1 dell'art. 120 l.u. è aggiunto il seguente: " 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

<< 3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficienza può essere fatta valere solo dai clienti>>

della legge 23/8/1988 n. 400] del citato art. 25 comma 3 del d. l. VO 24/59. Onde, divenuto questo inefficace per effetto della dichiarata incostituzionalità, parrebbe divenire inefficace, automaticamente e derivatamente, ed ovviamente senza necessità di interventi del Giudice delle leggi, ma in via di semplice disapplicazione, anche la norma regolamentare di attuazione.

La conclusione, a ben vedere, non pare necessitata dalla effettiva portata della pronuncia della Corte Costituzionale. Se esaminata nella motivazione, essa rende evidente che i rilievi della Corte si appuntano sul fatto che il legislatore delegato ha apprestato, al di là dei suoi poteri, una generalizzata sanatoria per il passato. Ma non ha mai messo in dubbio il potere del legislatore delegato di prevedere e disciplinare l'anatocismo bancario, in deroga ai limiti in generale previsti dall'art. 1283 c.c., per il futuro. Tale deroga viene espressamente istituita, contrariamente a quanto opina parte attrice, con un atto avente forza di legge, non inficiato da alcuna dichiarazione di illegittimità. E l'unico limite che la norma pone è che << sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori >>.

Sulla scorta di ciò, il meccanismo di aggiornamento delle clausole pregresse, attraverso il p.c. unilaterale adeguamento al principio della eguale periodicità, appare inteso non già a sanare inammissibilmente il passato, ma a determinare la sorte della clausola, pur nulla ed inefficace fino alla entrata in vigore della delibera CICR, solo per il futuro. E ciò sembra in linea con la previsione del citato comma 2 dell'art. 25 del d. l. VO, non caducato.



Dunque la norma regolamentare, di cui all'art. 7 della delibera CIOR per la parte che tende in direzione di consentire alle banche di mantenere ferma la clausola della capitalizzazione trimestrale (o, comunque, infrannuale) alla sola condizione che esse la rendano bilaterale, rinviene, a ben vedere, il suo fondamento nello stesso comma 2 dell'art. 25 del d. l. vo, che espressamente sancisce la regola della bilateralità (stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi) come unico limite per l'operatività, non retroattiva, della capitalizzazione degli interessi bancari. E si tratta, come si è ormai ripetutamente rilevato, di una norma avente forza di legge che mantiene intatta la sua efficacia.

Si ritiene conclusivamente che l'avere la banca convenuta, nel caso, dimostratamente adempiuto le formalità previste, consenta di ritenere corretta l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, a far tempo dall'1/7/00, data a partire dalla quale detta capitalizzazione divenne bilaterale.

\*2.10. Anche gli addebiti per commissioni di massimo scoperto e spese periodiche di chiusura del conto trovano il loro fondamento contrattuale, a ben vedere, nel rinvio agli usi di piazza. Le ragioni che hanno indotto a qualificare nulla tale particolare pattuizione, impongono di ritenere non dovuti anche gli addebiti per queste particolari voci.

I fogli informativi periodici prodotti dalla banca recano, in verità, l'indicazione e la quantificazione dei particolari titoli di addebito, ma manca, almeno dimostratamente, il presupposto per l'applicazione,

attraverso tal genere di comunicazioni alla clientela, dello *jus variandi*. Questo è previsto dall'art. 4 comma 2 della legge n. 177/1909 n. 154 e dall'art. 117 comma 5 del t.u.b., ma tali norme lo condizionano alla stipulazione nel contratto originario in forma scritta e con specifica approvazione.

Nel caso, si tratta di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della disciplina speciale. E la *facultas variandi* è prevista dall'art. 16 del contratto, articolo per altro non specificamente approvato.

La clausola non può ritenersi valida ed efficace. Essa deriva la sua nullità da quella che contiene il rinvio agli usi di piazza, giacché anche l'originaria disciplina delle voci che interessano appare desumibile solo da detto rinvio o è comunque talmente generica da risultare inesistente. Non può ritenersi legittimamente stipulato uno *jus variandi* rispetto ad una base contrattuale, come *terminus a quo* per ogni successiva variazione, a sua volta non determinata.

\*2.11. Concludendo, sulla base di tutti i superiori rilievi, parte attrice ha diritto alla restituzione delle somme che risultano addebitate in eccedenza rispetto a quanto sarebbe stato giustificato adottando i seguenti criteri:

· applicazione dei tassi di interesse effettivamente tempo per tempo applicati dalla banca (<< tasso bancario >>);  
· eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sua sostituzione con la capitalizzazione annuale, ma solo fino al 30 giugno 2000;  
· eliminazione degli addebiti per commissioni di massimo scoperto (CMS) e spese di chiusura del conto, e





ciò fino al dicembre del 2004, vale a dire alla cessazione del rapporto, in quanto l'adeguamento delle condizioni contrattuali in base alla delibera CICR non riguarda queste particolari voci;

il tutto per altro limitando il calcolo del ripetibile agli addebiti successivi al 9/12/94.

Ora, la tabella dei risultati della c.t.u. (pag. 19 della relazione), non contestata, non fornisce esattamente il dato che si ricerca, in quanto, nel differenziare il calcolo a seconda che esso << arrivi >> solo fino al 30/6/00 ovvero fino alla fine del rapporto (31/12/04), non distingue, come quanto si è appena concluso imporrebbe, tra la capitalizzazione trimestrale (che diviene legittima a partire dall'1/7/00 e quindi dovrebbe essere eliminata solo fino al giorno precedente) e le voci per CMS e spese periodiche (che debbono invece essere eliminate fino alla fine del rapporto). Ma, a ben vedere il dato ricercato può essere estrapolato, con accettabile approssimazione, sommando l'importo di € 4.039,17 (derivante dalla sostituzione della capitalizzazione annuale a quella trimestrale solo fino al 30/6/00) e quello di € 694,79.

Quest'ultimo è dato dalla differenza tra € 1.242,23, vale a dire l'importo astrattamente ripetibile per addebiti per CMS e spese di chiusura periodica per il periodo dal 9/12/94 al 31/12/04, ed € 547,44, vale a dire l'importo astrattamente ripetibile per addebiti per CMS e spese di chiusura periodica per il minor periodo dal 9/12/94 al 30/6/00; e rappresenta quindi gli addebiti in questione limitatamente al periodo differenziale, dall' 1/7/00 al 31/12/04.

L'importo ricercato è dunque pari ad € 4.733,96. Cui

vanno ~~assegnati~~ gli interessi al tasso legale dalla domanda  
(citazione notificata il 3/5/05) al saldo.

Gli interessi si intendono al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., non parendo ricorrere l'ipotesi della << transazione commerciale >> che fonderebbe la pur richiesta applicazione del d. l. vo 231/02.

\*2.12. L'esito della lite, con il solo molto parziale accoglimento delle ragioni di parte attrice, giustifica la compensazione delle spese nella misura di tre quarti. Per il resto, tenuto conto del criterio di causalità e considerando che la banca non ha neppure parzialmente aderito alla richiesta di ricostruzione stragiudiziale del rapporto, si stima equo disporre che parte convenuta le rimborsi a parte attrice. Le spese di c.r.u. sono poste definitivamente a carico per un quarto di parte attrice e per tre quarti di parte convenuta.

P.g.m.

il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara tenuta e condanna la convenuta ~~ad~~ ~~pagare~~, in persona del legale rappresentante ~~pro tempore~~, a pagare, per le causali di cui in motivazione, alla attrice ~~la somma di €~~ ~~la somma di €~~, pure in persona del legale rappresentante ~~pro tempore~~, la somma di € ~~la somma di €~~, oltre gli interessi al tasso legale, di cui all'art. 1284 c.c., dal 3/5/05 al giorno in cui avrà luogo il pagamento effettivo;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella

misure di tre quarti;

condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice, e per essa al procuratore alla lite, ~~\_\_\_\_\_~~ che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari, - il restante quarto delle spese del presente giudizio, che liquida, già nel proporzionalmente ridotto ammontare, in ~~\_\_\_\_\_~~ per onerari, ~~\_\_\_\_\_~~ per diritti ed ~~\_\_\_\_\_~~ per spese, oltre rimborso forfetario delle spese, IVA e CPA;

pone le spese di c.t.u., già liquidate, e ferma la solidarietà verso il consulente, definitivamente a carico per un quarto di parte attrice e per tre quarti di parte convenuta.

Così deciso in Torino, il 2 luglio 2007.

Il giudice

dott. Mario GRAFFEY

IL CANCELLIERE

Dr. Assunta SATURNINO

TRIBUNALE DI TORINO

Depositate negli

30 AGO. 2007

IL CANCELLIERE

Dr. Assunta SATURNINO

SENTENZA CONSEGNATA ALLA

CANCELLERIA DEL GIUDICE

ESTENSORE IN ORIGINALE

SENZA NECESSITA' DI COPIA

E COLLAZIONE IN DATA 13/12/2007

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Dr. Assunta SATURNINO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

REGISTRATO N. 2-4-07

AL N. 16004

ESATTI € 168,00

F.TO IL DIRETTORE